



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale



AREA II bis - Consultazioni elettorali

Milano, *data del protocollo*

Trasmissione via e-mail

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di

BASIGLIO
BRESSO
CALVIGNASCO
CISLIANO
GORGONZOLA
OPERA
ZIBIDO SAN GIACOMO

Ai Sigg.ri. Commissari per la provvisoria gestione
dei Comuni di

ARESE
BAREGGIO
BELLINZAGO LOMBARDO
CINISELLO BALSAMO

Ai Sigg.ri Presidenti

delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali
ABBIATEGRASSO, CASSANO D'ADDA, MILANO,
MONZA, RHO

Al Sig. Presidente
della Giunta Regionale della Lombardia
MILANO

Al Sig. Presidente
dell'Amministrazione Provinciale di
MILANO

Al Sig. Questore di
MILANO

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di
MILANO



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di
MILANO

Ai Sigg.ri Rappresentanti
dei Partiti e Movimenti Politici
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Rappresentanti
degli Organi di Stampa ed Emittenti Radiotelevisive Locali
LORO SEDI

Oggetto: Turno annuale ordinario di elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario ed in Sardegna di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013, con eventuale turno di ballottaggio domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista delle elezioni amministrative di cui all'oggetto e ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di propaganda elettorale, si richiamano i contenuti della circolare prot.n. 285 del 5 gennaio c.a., che si allega alla presente, emanata in occasione delle consultazioni tenutesi nei giorni 24 e 25 febbraio 2013, pur con la diversa scansione temporale che si vorrà correlare alla data delle prossime elezioni e limitatamente ai seguenti argomenti ivi riportati alle lettere: c) inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda; d) propaganda elettorale fonica su mezzi mobili; e) uso di locali comunali; f) agevolazioni postali e fiscali; g) diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici; h) inizio del divieto di propaganda.

Si evidenziano di seguito alcune specifiche indicazioni concernenti le elezioni comunali.

* * *

- 1. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

Ai sensi della normativa citata, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè da mercoledì 27 marzo, e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 23 aprile a giovedì 25 aprile 2013), dovranno stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, **non partecipando direttamente alla competizione**, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 22 aprile 2013), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

Le istanze possono essere trasmesse ai comuni in originale o via fax, o, in alternativa, preannunciate per via telegrafica o telematica; queste ultime sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate con l'originale delle stesse o con fax.

Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi - distintamente per ciascuna elezione - alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Pertanto, le commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, relative alle candidature ammesse, alle Prefetture-UU.TT.G. e, contestualmente, ai sindaci dei comuni interessati al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.

I Sindaci ed i Commissari Straordinari dei comuni interessati alle consultazioni in oggetto e le Autorità di Pubblica Sicurezza vorranno vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, in attuazione della circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali n. 1943/V dell'8 aprile 1980.

3. *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° maggio*

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa dei lavoratori (mercoledì 1° maggio), ricadente nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purché attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, sempre che non riportino i simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

4. *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale*



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi relativi ai provvedimenti che saranno emanati dai competenti organi di indirizzo e di vigilanza a ciò preposti.

5 Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

I Sindaci ed i Commissari Straordinari dei comuni interessati alle consultazioni in oggetto ed i Rappresentanti dei partiti e movimenti politici vorranno fare attenzione all'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, **limiti massimi di spesa per la campagna elettorale** di ciascun candidato alla carica di sindaco, per ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e per ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, **la nomina del mandatario elettorale** e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

* * *

Si invitano le SS.LL., per i profili di rispettiva competenza o interesse, ad osservare pienamente le prescrizioni di cui alla presente circolare ed a vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione delle medesime.

I Sindaci ed i Commissari Straordinari dei comuni interessati alle consultazioni in oggetto vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare




PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

ai Segretari comunali affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni. Si prega, inoltre, di estendere il contenuto a tutte le forze politiche locali.

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Zappalorto)



EC/gt



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

AREA II bis – Consultazioni elettorali

Milano, *data del protocollo*

Trasmissione via e-mail

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di

BASIGLIO
BRESSO
CALVIGNASCO
CISLIANO
GORGONZOLA
OPERA
ZIBIDO SAN GIACOMO

Ai Sigg.ri. Commissari per la provvisoria gestione
dei Comuni di

ARESE
BAREGGIO
BELLINZAGO LOMBARDO
CINISELLO BALSAMO

Ai Sigg.ri Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali

ABBIATEGRASSO, CASSANO D'ADDA, MILANO,
MONZA, RHO

Ai Sigg.ri Rappresentanti
dei Partiti e Movimenti Politici

LORO SEDI

Ai Sigg.ri Rappresentanti
degli Organi di Stampa, di Informazione ed Emittenti Radiotelevisive Locali

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013, con eventuale turno di ballottaggio domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 85 dell'11 aprile 2013.



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

Di seguito alla Circolare prot. n. 13204 del 12 aprile 2013, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 85 dell'11 aprile 2013, è stata pubblicata la Delibera n. 258/13/Cons dell'11 aprile 2013 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013."

Il suddetto provvedimento è anche consultabile sul sito WWW.AGCOM.IT.

Al riguardo, si rammenta che eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

I Sindaci ed i Commissari Straordinari dei comuni interessati alle consultazioni in oggetto vorranno estendere il contenuto della presente circolare a tutte le forze politiche locali.

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Zappalorto)

EC/gt